

Rep. n. _____

Prot. n. _____

Contratto normativo per l'affidamento dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate – Lotto 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 e/o 9 e/o 10.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, _____, Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i signori:

- _____, dirigente pubblico, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia"), con sede legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita Iva 06363391001;

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____ della Società _____ (di seguito, per brevità, "Società" o "Operatore Economico"), con sede legale in _____, alla Via/Piazza _____; partita IVA: _____; codice fiscale _____ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: _____, capitale sociale versato € _____;

aggiudicatario dell'appalto per l'affidamento dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate.

Al presente atto pubblico, redatto in forma pubblica amministrativa, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, convengono e stipulano quanto segue

Premesse, allegati e definizioni

- Con determina n. del....., l'Agenzia ha avviato una procedura aperta per l'affidamento servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate;

- all'esito della procedura di gara l'offerta presentata dall'Operatore Economico per il Lotto ____ è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;

- per il Lotto ____ con provvedimento prot. ____ del _____, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della Società;

- a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

- è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui al comma 10 dell'art. 11, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- la Società, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____, emessa da _____, il _____ e valida sino al _____ a favore di _____;

- la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

- i Contratti esecutivi, che saranno sottoscritti da ciascuna Direzione Regionale, dovranno tener conto degli effetti di una eventuale conversione del decreto legge n. 66/2014.

- le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Allegato "A" (Schema di Contratto esecutivo);
- Allegato "B" (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue appendici);
- Allegato "C" (Offerta economica dell'Appaltatore);
- altri allegati eventuali.....;

- in caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Contratto normativo;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Contratto esecutivo;
- Offerta economica dell'Appaltatore;

- Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

➤ **STAZIONE APPALTANTE**: Agenzia delle Entrate;

➤ **CONTRAENTE/COMMITTENTE**: Agenzia delle Entrate;

➤ **APPALTATORE/OPERATORE**: affidatario dei servizi di cui al presente contratto;

➤ **ORDINATIVI DI FORNITURA**: apposita richiesta a consumo, ossia la singola commessa di affido, in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.

➤ **CONTRATTO ESECUTIVO**: è il documento con il quale la Committente chiede all'Operatore Economico i servizi oggetto del Contratto normativo di riferimento nei limiti del proprio fabbisogno. La Società ha l'obbligo di eseguire le prestazioni richieste in conformità e alle condizioni previste nel Contratto normativo e nel Contratto esecutivo.

➤ **CONTRATTO NORMATIVO** (o "Contratto"): è il contratto sottoscritto dall'Agenzia con la Società, per effetto del quale quest'ultima si obbliga a prestare in favore del Soggetto Contraente le prestazioni richieste a seguito di apposito Contratto Esecutivo.

La Società prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso ora per allora, che nel corso della durata del Contratto normativo e dei singoli Contratti esecutivi, per effetto di modifiche alla struttura organizzativa dell'Agenzia si potrebbero determinare modifiche soggettive/subentri nella titolarità dei singoli Contratti esecutivi.

Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate. Le condizioni e le modalità alle quali dovranno rispondere i Servizi suddetti sono stabilite nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, da intendersi qui integralmente recepito.

Si precisa che con la sottoscrizione del contratto esecutivo, in conformità allo schema allegato, l’Agenzia determina la quantità massima presunta delle forniture e delle prestazioni da eseguire. L’Agenzia è vincolata alla fornitura richiesta nel contratto esecutivo solo al momento dell’emissione dei singoli ordinativi di fornitura inviati al Fornitore in esecuzione del predetto contratto esecutivo.

L’Appaltatore, entro 1 giorno dalla ricezione di ciascun contratto esecutivo, dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente sottoscritto.

Per effetto del presente contratto, che ha natura di contratto normativo, la Società si impegna ad accettare contratti esecutivi fino alla concorrenza del massimale esposto secondo quanto definito al successivo art. 5 del presente contratto.

Resta naturalmente inteso tra le parti che, fermo restando la validità ed efficacia del Contratto normativo e dei singoli Contratti Esecutivi eventualmente ancora in corso, non sarà più possibile concludere ordinativi di fornitura qualora sia esaurito il corrispettivo massimo previsto nel presente contratto.

I singoli Contratti Esecutivi avranno la durata fissata dalla Committente, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Contratto normativo.

Art. 2– Durata del contratto

Il presente contratto normativo avrà durata triennale, decorrente dalla data di stipula dello stesso, con facoltà, per l’Agenzia di recedere dal contratto a proprio insindacabile giudizio, qualora giudichi che lo stesso non sia stato svolto in maniera soddisfacente.

Si precisa ulteriormente che la stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo immediato di prestazione dei servizi, e che, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno soltanto in seguito all’emanazione dei singoli ordinativi di fornitura. L’Agenzia, attraverso le proprie strutture regionali, potrà emettere singoli ordinativi di fornitura, fino alla concorrenza del massimale contrattuale, senza assumere alcun obbligo in merito al raggiungimento del massimale medesimo.

Art. 3 – Termini e modalità di esecuzione dei servizi

I contratti esecutivi saranno emessi tramite gli Uffici Risorse Materiali di ciascuna Direzione Regionale in relazione al fabbisogno di tutti gli Uffici provinciali facenti capo ad una Direzione Regionale dell’Agenzia.

L’elenco degli Uffici (allegato al Capitolato) presso cui effettuare le prestazioni potrà variare a seconda delle esigenze dell’Amministrazione, senza che la Società possa eccepire nulla in merito.

L’ordinativo di fornitura potrà essere emesso via fax o via e-mail.

Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, la Società si impegna ad eseguire i Servizi:

- con la massima professionalità e tempestività, assumendo piena responsabilità per ogni pregiudizio che dovesse derivare all'Agenzia a causa di errore, negligenza o imperizia;
- con il massimo scrupolo e la massima diligenza, nel rispetto dei termini e delle modalità definiti nel presente contratto e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché di quelli che saranno indicati dall'Agenzia, nel corso dell'espletamento dei Servizi stessi.

Gli Ordinativi di Fornitura saranno emessi esclusivamente tramite gli Uffici Risorse Materiali di ciascuna Direzione Regionale. Per la trasmissione degli Ordinativi di Fornitura è prevista la forma scritta via e-mail o via fax. La Società dovrà provvedere alla fornitura a seguito della ricezione dell'Ordinativo.

La Società sarà responsabile nei confronti dell'Agenzia del puntuale adempimento delle prestazioni previste. Sarà cura della Società garantire la rispondenza di quanto fornito rispetto a quanto richiesto dall'Agenzia, impegnandosi a tale scopo a provvedere, a sua cura e spese, anche su espressa indicazione dell'Agenzia, alla sostituzione del personale dei materiali e/o di tutti quei mezzi utilizzati che non assicurino la perfetta esecuzione dei Servizi stessi. La suddetta garanzia è prestata in proprio dalla Società, intendendo l'Agenzia restare estranea a tutti i rapporti che la stessa dovesse intrattenere con terzi.

La Società garantisce che tutte le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite da personale qualificato, coadiuvato da tutti i mezzi necessari per l'espletamento dei Servizi.

La Società si impegna ad organizzare ed effettuare i Servizi a suo completo rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla manodopera, ai materiali, alle attrezzature ed ai mezzi di trasporto che si intendono remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 5 del presente contratto.

Art. 4 – Obblighi nei confronti del personale dipendente

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando la Committente da ogni responsabilità in merito. La Società si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dalla Società, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire al

Responsabile del Contratto della Società direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo.

Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto e del relativo contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 5 – Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. nonché delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili. A tal proposito, le Parti, contestualmente alla stipula del presente Contratto, approvano lo schema di Documento Unico di Valutazione dei

Rischi da Interferenze (DUVRI), che qui si allega, redatto dalle stesse ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D.Lgs. n. 81/2008. Resta inteso che il DUVRI effettivo sarà sottoscritto con la Direzione

La Società si impegna ad effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia, appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti. La Società dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali. Si segnala che le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego sono le ASL di competenza. L'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che la Società non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Aggiudicataria.

Art. 6 – Corrispettivi e modalità di pagamento

Per la prestazione dei servizi di cui al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimale globale di € **NON COMPILARE** (NON COMPILARE /00) + IVA.

LOTTO 1 - Piemonte e Valle D'Aosta € **NON COMPILARE** (NON COMPILARE /00) + IVA.

LOTTO 2 - Lombardia € **NON COMPILARE** (NON COMPILARE /00) + IVA.

LOTTO 3 - Bolzano, Trento, Friuli Venezia Giulia e Veneto € NON

COMPILARE (NON COMPILARE /00) + IVA.

LOTTO 4 - Emilia Romagna e Liguria € NON COMPILARE (NON

COMPILARE /00) + IVA.

LOTTO 5 - Toscana e Umbria € NON COMPILARE (NON

COMPILARE /00) + IVA.

LOTTO 6 - Abruzzo e Marche € NON COMPILARE (NON

COMPILARE /00) + IVA.

LOTTO 7 - Lazio e Sardegna € NON COMPILARE (NON

COMPILARE /00) + IVA.

LOTTO 8 - Basilicata e Campania € NON COMPILARE (NON

COMPILARE /00) + IVA.

LOTTO 9 - Molise e Puglia € NON COMPILARE (NON

COMPILARE /00) + IVA.

LOTTO 10 - Calabria e Sicilia € NON COMPILARE (NON

COMPILARE /00) + IVA.

I corrispettivi unitari per i servizi sono indicati nell'offerta economica che viene qui integralmente recepita:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO **PREZZI UNITARI**

_____ € NON COMPILARE

Tali corrispettivi sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale. La Società dichiara pertanto, di rinunciare, fin d'ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.

L'Agenzia, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all'art.17 del presente contratto.

La fatturazione avrà cadenza bimestrale.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all'indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale di pertinenza (Cfr. allegato al Contratto Esecutivo).

Si precisa che, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del

disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55,

a far data dal 6 giugno 2014, le fatture dovranno essere emesse e trasmesse

esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di

Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008; a decorrere da tale data

l'Agenzia non potrà accettare fatture che non siano state trasmesse in forma

elettronica.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 55/2013, l'Agenzia

delle Entrate ha identificato le unità organizzative deputate alla ricezione

delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio, curandone

l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) pubblicato

sul sito www.indicepa.gov.it. Tali codici sono elementi obbligatori nella

compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposti indispensabili

per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti

all'ufficio di destinazione.

A far data dal mese di settembre 2014, inoltre, l'Agenzia non potrà più

procedere ad alcun pagamento sino all'invio delle fatture in formato

elettronico.

Il Fornitore si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica

ordinario sul quale l'Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune

informazioni che la Società dovrà riportare nel tracciato della fattura

elettronica.

In via esemplificativa si indicano i dati che il fornitore dovrà riportare nella

fattura elettronica:

- Codice destinatario: è il codice univoco assegnato a ciascun ufficio

dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (cfr. allegato codici IPA);

- Riferimento Amministrazione: si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società;

- Dati Ordine Acquisto (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia;

- Dati Ricezione (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia;

- Codice Identificativo Gara (CIG).

In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.

Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso contrario tale

quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 207/2010, comma 3.

Art. 7 - Verifiche e controlli

L'Amministrazione ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.

Resta inteso che, qualora da verifiche ed accertamenti eseguiti durante la prestazione dei servizi, emerga la mancata ottemperanza a prescrizioni ed indicazioni contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel presente contratto, l'Agenzia concederà un congruo termine alla Società per conformarsi alle stesse, pena la facoltà di risolvere parzialmente o totalmente il contratto con incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 8 – Oneri a carico della Società

La Società si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. La Società assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione ai servizi prestati, obbligandosi a tenere indenne l'Agenzia dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con

sentenza passata in giudizio. La Società si impegna ad eseguire i servizi mantenendo invariati i prezzi offerti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.

Art. 9 – Penali

1. Il ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero la mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, comporterà l'applicazione, nei confronti del Fornitore, delle penali nella misura dello 0,3 per mille del valore netto contrattuale, conformemente al combinato disposto degli articoli 298 e 145, comma 3, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Resta salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto.

5. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Art. 10 – Recesso

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto normativo e/o esecutivo in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione alcuna, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per la Committente medesima.

È facoltà della Contraente recedere insindacabilmente ed in ogni tempo dal Contratto normativo e/o dal Contratto esecutivo qualora, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose per l’Agenzia.

È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.

L’Agenzia si riserva, altresì, la facoltà di recedere parzialmente, ossia limitatamente ad un solo lotto (*qualora la medesima Società risulti aggiudicataria di più lotti e venga stipulato un unico contratto*).

Art. 11 – Risoluzione del contratto

L’Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento e anche parzialmente, ossia limitatamente ad una sola delle Direzioni Regionali comprese nel lotto (*qualora la medesima società risulti aggiudicataria di più lotti e venga stipulato un unico contratto*) il presente contratto e/o i Contratti Esecutivi, qualora accerti l’incapacità della Società di svolgere il servizio o una evidente negligenza nell’eseguirlo.

L'Agenzia potrà risolvere i contratti anche se è stata iniziata l'esecuzione dei servizi. In tal caso, spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte dei servizi fino ad allora svolta.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere i contratti di diritto, ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nella prestazione dei servizi;
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- manifesta incapacità nella prestazione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della prestazione dei servizi da parte della Società senza giustificato motivo;
- rallentamento nell'esecuzione dei servizi senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicarne l'esecuzione nei termini previsti dal contratto;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla legge 136 del 13 agosto 2010;

- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all'art.38 D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'appalto, o la parte rimanente di questa, in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di prestazione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere il presente contratto.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Art. 13 - Subappalto

È fatto divieto alla Società di ricorrere al subappalto.

Oppure

Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito subappaltare servizi fino alla concorrenza del 30% del valore dell'appalto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.118 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i..

I pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 118 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oltre che di quelle introdotte dall'art.3 L. n.136/2010 e s.m.i., per la quota di competenza direttamente al subappaltatore contestualmente al pagamento erogato alla Società affidataria, previo benessere di quest'ultima, che avrà l'onere di trasmettere la fattura del subappaltatore con espressa liberatoria del pagamento. Resta peraltro inteso che l'importo erogato al subappaltatore andrà a compensazione del corrispettivo dovuto alla Società.

Art. 14 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni,

le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;

b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “*Allegato A*” unito alla circolare medesima.

Art. 15 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.

L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

Art. 16 - Responsabilità civile e cauzione

La Società assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La Società ha stipulato una Polizza assicurativa RCT ed RCO per eventuali danni diretti ed indiretti causati nell’espletamento dell’appalto.

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito una cauzione definitiva per un importo pari ad €

NON COMPILARE (NON COMPILARE /00) nelle forme e nei modi previsti nel Disciplinare di gara, da intendersi, qui, integralmente recepito.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Società, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

Art. 17 – Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la L.n.136/2010 e s.m.i..

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione vigente nonché di quella emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge, la Società dichiara che il conto dedicato è il seguente: _____NON

COMPILARE _____

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

nome _____NON COMPILARE _____ cognome _____NON COMPILARE

_____ codice fiscale _____NON COMPILARE _____

la Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 20 – Spese

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto.

Ai sensi dall’art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, la Società, ha effettuato/si impegna ad effettuare, nel rispetto del termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico bancario intestato all’Agenzia, il rimborso *pro quota* delle spese di pubblicazione della gara, pari ad € _____ (_____) lordo IVA

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Ai sensi dell’art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. n.179 del 2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti,

i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti

informatici, occupa _____ pagine di _____ mezzi

fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli

effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole e le condizioni di cui agli artt.

6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 e 20 del presente atto.